



# Statuto Sociale

## Associazione Italiana di Promozione Sociale

### "Salute Benessere Donna"

#### Art. 01. Denominazione

I citati sig.ri deliberano di modificare l'originario Statuto dell'Associazione denominata

**Associazione Italiana di Promozione Sociale**  
**"Salute Benessere Donna"**

Associazione non Lucrativa di Interesse e Promozione Sociale", con sede sociale in San Lazzaro di Savena (BO) nella Piazza del Risorgimento, n° 9.

La stessa è una **Associazione di Promozione Sociale** priva di personalità giuridica. L'associazione è disciplinata dagli artt. 36 e segg. del codice civile, dal presente statuto nonché dal D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di

**"Associazione di Promozione Sociale"**

che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

È regolarmente iscritta con il n. **578**, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

#### Art. 02. Durata e Scopo

2-1 L'associazione è a **tempo indeterminato**, la stessa potrà essere sciolta anche anticipatamente con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati. In caso di anticipato scioglimento dovranno essere attuate tutte le volontà deliberate dall'assemblea, salvo diversa decisione da quest'ultima assunta che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

2-2 L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui ai successivi commi in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socio-economiche.

2-3 Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini **dell'esclusivo** perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto espressamente vietata all'Associazione la **distribuzione, anche indiretta**, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2-4 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita **per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale**, delle seguenti attività di **interesse generale** di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore D. Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a), atti a garantire la qualità della vita, a ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, di difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;
- prestazioni socio-sanitarie di cui alla lettera c) dell'art. 5, c. 1 del D.Lgs. 117/2017, che rimanda al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, in favore di persone affette da patologie ad andamento cronico ed evolutivo, finalizzate alla promozione della tutela e cura della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale ed alla espressione personale;
- educazione, istruzione e formazione professionale, di cui alla lettera d) dell'art. 5, c. 1 del D.Lgs. 117/2017, che rimanda alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, aventi ad oggetto tematiche attinenti, direttamente o indirettamente, alle finalità e scopi della presente Associazione, richiedendo, se del caso, l'eventuale accreditamento e le certificazioni agli Enti deputati; attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui alla lett. d), detto D. Lgs. attraverso lo svolgimento di iniziative ed attività di formazione, corsi, laboratori e seminari attinenti, direttamente o indirettamente alle finalità e scopi della Associazione;
- ricerca scientifica di particolare **interesse sociale** di cui alla lettera h) dell'art. 5, c. 1 del D.Lgs. 117/2017, riguardante la

prevenzione, diagnosi e cura delle patologie ad andamento cronico ed evolutivo, svolta sia direttamente, sia mediante affidamento ad università ed enti di ricerca, aventi finalità di ricerca scientifica svolta direttamente;

• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di **interesse sociale**, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di **interesse generale** di cui alla lettera i) dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017, **con lo scopo di divulgare i più importanti metodi di assistenza socio-sanitaria, nonché conoscenze già acquisite dalla Associazione e dagli Associati nel corso della loro vita lavorativa, attraverso la produzione di iniziative e pubblicazioni editoriali in qualsiasi forma e la diffusione attraverso qualsiasi formato (cartaceo, digitale, etc.), nonché attraverso la promozione e organizzazione di iniziative, convegni, congressi, seminari ed eventi di ogni genere, anche con la collaborazione di Istituzioni, enti pubblici o privati, nell'ambito dei temi riguardanti le proprie finalità e attività;**

Non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente svolte e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di Legge, così come stabilite dal D.Lgs. 117/2017.

Per il perseguimento delle finalità statutarie sopra stabilite, l'Associazione potrà collaborare, anche in regime di convenzione, con altre Associazioni, Enti e Istituzioni, sia pubblici che privati, potrà, inoltre, aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali di cui condivide finalità e metodi.

### **Art. 3. Associati.**

Sono Associati dell'Associazione le persone fisiche che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte, a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo (C.D.), a fronte del versamento della quota sociale.

Gli Associati hanno il dovere di osservare il presente statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea generale e le direttive impartite dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli Associati hanno diritto di voto nell'Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali; ogni associato, in sede di Assemblea, può farsi delegare da altro Associato; ogni Associato può essere portatore di non più di una delega.

**Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.**

### **Art. 4. Criteri di ammissione e di esclusione degli Associati**

4.1 Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Associati tutte le persone fisiche, sia italiane che straniere, di qualsiasi sesso, età e razza, che partecipano alle attività sociali, anche saltuariamente, svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

4.2 Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo predisposto dall'Organo Direttivo del sodalizio, non è previsto nessun limite al numero degli Associati.

4.3 La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale degli Associati.

4.4 La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

4.5 L'ammissione degli Associati decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo che esamina le domande degli aspiranti Associati; l'esame dell'istanza e la conseguente deliberazione, deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione.

4.6 Alla deliberazione assunta in senso positivo fa seguito l'iscrizione nel registro degli Associati.

Gli Associati cessano di appartenere all'associazione:

- a. per dimissioni volontarie, la cui comunicazione dovrà avvenire a mezzo raccomandata a.r., PEC o WhatsApp, nel termine perentorio del 30 novembre ed avrà effetto per l'anno successivo;
- b. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- c. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- d. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 14 del presente statuto.
- e. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'Associato interessato, si procederà con quest'ultimo, in contraddittorio a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
- f. L'associato radiato non può essere più ammesso e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale, né parziale e né totale;
- g. per decesso;

### **Art. 5. Diritti e doveri degli Associati**

5.1 Tutti gli Associati sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale; gli Associati possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con un contributo in denaro.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione.

Ogni Associato ha il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della sua quota sociale) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- di esaminare i libri sociali presentando, (via mail, pec, WhatsApp o similare), formale istanza al Consiglio Direttivo, il quale dovrà mettere a disposizione la documentazione stessa entro e non oltre 5 gg dalla data della avanzata richiesta. Il socio che ha inoltrato l'istanza potrà chiedere fotocopie di documenti, sopportando le relative spese amministrative, determinate nell'ammontare che il Consiglio Direttivo riterrà congruo ed opportuno.
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

5.2 Ogni Associato è obbligato:

- ad osservare le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;
- a versare il contributo stabilito dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea degli Associati;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali.

In sede di Assemblea ogni Associato ha diritto ad un voto e può essere portatore di una sola delega.

Tutti gli Associati hanno pari diritti e doveri.

## **Art. 6. Patrimonio e mezzi finanziari**

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a titolo di incremento del patrimonio;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata.

È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) quote associative ordinarie e straordinarie;
- b) rendite patrimoniali;
- c) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- d) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- f) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività.

## **Art. 7. Bilancio**

7.1 L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

7.2 Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico che deve essere approvato dall'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile di ogni anno. Il rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione o pubblicato nell'area riservata del proprio sito web, entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato, avendone pieno diritto. Il rendiconto deve rappresentare in modo chiaro la situazione economica, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.

**7.3 È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto delle normative speciali di riferimento.**

7.4 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro dei soci;
- b) registro dei volontari;

- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- e) Libri per gli altri eventuali organi sociali, se nominati.

## Art. 8. Organi

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- Il Presidente;
- Il Consiglio direttivo;
- L'Assemblea generale degli Associati;
- L'Organo di Controllo, secondo il disposto ed i limiti di cui all'art. 30 del C.T.S., nei casi in cui sia diventata obbligatoria;
- Il Revisore Legale dei conti, secondo il disposto ed i limiti di cui all'art. 31 del C.T.S.;

8.2 Gli incarichi degli organi sopra descritti **sono gratuiti**.

8.3 Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

## Art. 9. Assemblea degli Associati

9.1 L'Assemblea degli Associati è l'organo deliberante principale dell'Associazione ed è costituita da tutti gli Associati in regola con i pagamenti delle quote sociali così come determinate dal Consiglio direttivo ed iscritti nel libro degli Associati da almeno tre mesi, ex art. 24 del D.Lgs. 117/2017.

9.2 L'Assemblea degli Associati costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell'Associazione attraverso la partecipazione di tutti gli Associati ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della sua quota.

9.3 L'assemblea deve avere luogo, **in via Ordinaria**, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo. In **via Straordinaria**, ogni qualvolta sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli Associati.

9.4 Deve essere **indetta** a cura del Consiglio Direttivo e **convocata** dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente, oppure, in subordine, dall'Associato più anziano, con un termine minimo di otto giorni prima della data stabilita, mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione ed in quelle operative (qualora istituite), o con comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o con WhatsApp, che evidenzia la ricevuta di consegna, o con applicativi elettronici equipollenti o con comunicazione sul sito istituzionale dell'Associazione, nel quale ogni Associato può accedervi con le sue personali credenziali. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

9.5 Sono **competenze inderogabili** dell'Assemblea degli Associati ex art. 25 del D.Lgs. 117/2017:

- a) la nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) la nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) l'approva il bilancio;
- d) la delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) la delibera sull'esclusione degli associati;
- f) la delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) la delibera per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

9.6 In **prima** convocazione l'assemblea **ordinaria** è valida se è presente la maggioranza degli Associati, in **seconda** convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della **maggioranza** dei presenti.

Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità agli Associati mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale mediante pubblicazione nell'area riservata del proprio sito web.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti ulteriori compiti:

- approvare il regolamento di amministrazione;
- approvare l'importo annuale delle quote associative;
- determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell'Associazione;
- approvare la relazione annuale sulle attività;
- approvare i verbali delle proprie sedute;

L'assemblea **straordinaria** delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'associazione. L'Assemblea è presieduta dal **Presidente** dell'Associazione che è coadiuvato da un **Segretario** eletto dai presenti



all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea.

Il verbale deve essere trascritto nel Libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea degli Associati.

#### **Art. 10. Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo è composto da **tre a nove membri**, eletti dall'Assemblea, possono essere eletti anche persone non Associate che abbiano particolari e provate competenze, questi ultimi non possono essere in numero pari o superiore a quello dei Consiglieri Associati.

I Componenti del Consiglio direttivo durano in carica **quattro anni** a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati.

Compete al Consiglio direttivo:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea e seguire l'ordinaria amministrazione;
- elaborare il rendiconto economico, contabile, finanziario e patrimoniale di fine esercizio;
- elaborare il programma di attività da realizzare.

I membri del consiglio direttivo svolgono la loro **attività gratuitamente**.

I componenti del Consiglio direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio direttivo mediante convocazione dell'Assemblea generale dei soci e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo di amministrazione.

La convocazione dell'Assemblea e le modalità di elezione dei nuovi amministratori sono stabilite nel regolamento di amministrazione.

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea degli Associati.

I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Il Consiglio direttivo si raduna per l'approvazione del rendiconto economico annuale; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo (1/3) dei consiglieri; la richiesta dei consiglieri deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione che provvede alla convocazione del Consiglio direttivo entro i termini e con le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie. Sono valide le comunicazioni fatte per telegramma, via e-mail, con fax, con pubblicazione nell'area riservata del sito web dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da trascrivere nel Libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.

Il segretario dell'Associazione provvede alla stesura del verbale dell'adunanza.

Il verbale dell'adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione dell'Associazione.

#### **Art. 11. Presidente**

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea degli Associati, nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio direttivo medesimo.

Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente del Sodalizio.

La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente dura in carica quattro anni.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea degli Associati, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio direttivo.

Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea degli Associati;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio direttivo;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituzione;
- g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'ente sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

## **Art. 12. Organo di Controllo e Revisore Legale dei Conti**

12.1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

12.2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

12.3 Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

12.4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

L'Organo di Controllo dura in carica quattro anni a decorrere dalla data di nomina.

## **Art. 13. Collegio dei garanti**

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio dei garanti composto da tre soci eletti in assemblea. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singoli Associati e tra Associati ed Associazione; Il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti.

Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.

## **Art. 14. Modifica statuto e scioglimento dell'associazione**

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea **Straordinaria** in **Prima Convocazione**, con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre in **Seconda Convocazione**, con il voto della maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione, può essere proposto dal Consiglio direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno il 60% degli Associati, dall'Assemblea straordinaria degli Associati convocata con specifico ordine del giorno.

Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad altra Associazione non lucrativa di Promozione ed utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e dal C.T.S.

**In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli Associati.**

## **Art. 15. Clausola compromissoria**

15-1 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

ne applicat  
quanto non  
in su  
ce Civile e re  
rgan  
sociali  
del mar

ce Civile e re  
rgân sociali  
del mar

rgañ social  
za del mar

e statuto s

giugno 20

## nia Antone

ncesco

Giusy

aniela

Daniela

cesca

a

Elisabetta

lena

